

FAQ relative all'Avviso FAMI: “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”

1. L'Avviso previsto su Fondi FAMI rappresenta la possibilità di entrare nella rete SAI?

L'avviso in questione riguarda la presentazione di nuove domande di finanziamento per progetti di accoglienza per MSNA nell'ambito della rete SAI, con applicazione delle previsioni del DM 18.11.2019 e delle Linee guida ad esso allegate e con una dotazione finanziaria a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione – FAMI. In considerazione di ciò, è necessario armonizzare le disposizioni contenute nel manuale unico per la rendicontazione Siproimi/SAI vigente con quelle relative al Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell'ambito del F.do FAMI (luglio 2020), così come previsto nella Scheda Tecnica allegata all'Avviso.

2. Un Ente locale titolare di progetto SAI per categoria ORD o DS/DM, può presentare domanda di contributo per questo Avviso?

Gli Enti locali già titolari di progetto SAI per altra categoria (ORD; DS/DM), possono presentare una domanda di finanziamento per la categoria MSNA, oggetto dell'Avviso “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”. L'avviso in questione riguarda infatti la presentazione di nuove domande di finanziamento per progetti di accoglienza per MSNA nell'ambito della rete SAI, sebbene con una dotazione finanziaria a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione – FAMI. Qualora la domanda fosse finanziata, l'ente locale non potrà presentare una nuova domanda per la medesima categoria MSNA ai sensi dell'art 6, comma 1, fino a che sia in corso di esecuzione il progetto finanziato.

3. Le strutture di accoglienza devono essere autorizzate e/o accreditate al momento della presentazione della domanda?

Le strutture utilizzate per l'accoglienza di MSNA devono essere autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale, o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del DM 308/2001 [art. 19, comma 1, lettera g) Linee guida DM 18/11/2019] ed essere pronte al momento dell'attivazione del progetto. Si ricorda che le strutture dovranno rispettare i requisiti strutturali (localizzazione, accessibilità e articolazione degli spazi) ed organizzativi (ricettività, prestazioni e personale impiegato) previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

4. I posti per l'accoglienza dei MSNA previsti nel progetto devono essere tutti nella stessa struttura?

In relazione al numero di posti previsti dal progetto si potranno prevedere una o più strutture. Pertanto, i posti potranno essere concentrati in una sola struttura oppure potranno essere distribuiti in diverse tipologie di strutture per rispondere alle differenti e specifiche esigenze dei MSNA (età, sesso, fragilità). In quest'ultimo caso, le eventuali

diverse strutture individuate dal progetto (comunità educative/alloggio e strutture per l'autonomia per adolescenti e giovani) potranno mettere a disposizione anche solo alcuni posti di cui si richiede il finanziamento. Si ricorda che i posti da riservare ai neomaggiorenni, nelle strutture a loro dedicate, non potranno superare il 50% di quelli previsti per l'accoglienza dei minori di età superiore ai quattordici anni (art. 19, co. 2 delle Linee guida DM 18/11/2019).

5. Il costo massimo per l'accoglienza pro die/pro capite di € 68,40 include tutte le voci di costo del piano finanziario (costo complessivo)?

Si precisa che ai sensi del dell'art. 7, comma 1, , delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019, il costo massimo giornaliero (pro die pro capite) per l'accoglienza dei MSNA è stato fissato in euro 68,40. Tale costo risulta essere onnicomprensivo, ovvero ricomprendere tutti i servizi resi per l'accoglienza dei MSNA, nonché tutte le spese correlate alla gestione diretta del progetto SAI.